

**Proposta di protocollo d'intesa tra il Tribunale di Savona
e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona,
avente per oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza
negli Albi dei CTU e dei Periti Penali**

Testo coordinato tra le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri emanate nel febbraio 2020 e la bozza di Protocollo formulata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona in data 30 aprile 2020, nonché tenuto conto delle argomentazioni sviluppate in sede delle riunioni dei Delegati degli Ordini tenutesi nel corso dell'anno 2020.

Premessa

L'attività di Perito e di Consulente Tecnico d'Ufficio rappresenta una particolare fattispecie di prestazione professionale commissionata da un committente pubblico e le procedure di assegnazione degli incarichi e i relativi compensi devono essere oggetto di criteri oggettivi e non discrezionali o discriminanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con apposita risoluzione del 25 ottobre 2017, ha individuato quale strumento principale, per la armonizzazione della metodologia di revisione degli Albi, la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti.

A tal proposito si ravvisa l'opportunità di avviare una collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente in questa materia, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente, quello di definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. 69, comma 1 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale e all'art. 15, comma 1 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, dato atto, comunque, che requisito essenziale per il raggiungimento della specifica competenza siano l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione.

Allo stato attuale, infatti, i requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai Giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese. Dunque essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi principi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Si fa riferimento all'articolo 15 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, che così recita:

“L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate

da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale”.

Si fa altresì riferimento all’articolo 15 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, che così recita:

“Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente [articolo 14]. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo”.

Per l’iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Infatti, *“Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia”*, ma di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale *“speciale competenza”*, generalmente ottengono l’iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all’albo professionale e possiedono un idoneo certificato penale.

Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che quasi sempre le sue conclusioni vengono assunte dal Giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione che hanno affermato che se il Giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni.

Peraltro capita raramente che il Giudice valuti negativamente l’operato del proprio consulente tecnico e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per soddisfare le proprie esigenze tecniche.

La seconda ragione per cui la norma che regola l’accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnico-scientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l’agente immobiliare (200 ore), l’insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l’estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Questa situazione si ripercuote certamente sulla qualità della tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle competenti commissioni dei Consigli Nazionali. Seguendo il percorso tracciato nell’ambito delle professioni sanitarie, si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche. Infatti, in seguito all’emanazione della Legge 24/2017 (la cosiddetta *“Legge Gelli Bianco”*) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che all’articolo 15 tratta della *“Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”*, è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie: chimici, fisici, psicologi ecc.

Per quanto concerne le professioni tecniche, non essendo intervenuto il legislatore per emanare l’omologo articolo 15 della Legge Gelli Bianco, negli ultimi tempi diversi Tribunali insieme con Ordini, Collegi, Camere di commercio, relativamente ai soggetti iscritti ai propri ruoli, hanno collaborato per definire, a livello locale, protocolli d’intesa aventi ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo dei CTU e dei Periti.

1. Finalità del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo di Intesa applica quanto riportato in premessa ed è redatto in ossequio alle seguenti disposizioni normative:

- a) l'art. 221 del Codice di Procedura Penale, che recita: *"Il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fomite di particolare competenza nella specifica disciplina"*;
- b) l'art. 69, comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, che dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti *"le persone fomite di speciale competenza nella materia"*;
- c) l'art. 61 del Codice di Procedura Civile, che prescrive: *"Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere [...] da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"*;
- d) l'art. 15 del Codice di Procedura Civile, che afferma: *"Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono fomiti di speciale competenza tecnica in una determinata materia [...]"*.

2. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e nell'Albo dei Periti Penali dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Savona.

L'aspirante, su richiesta, dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Savona.

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale di Savona, che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza o il domicilio professionale/fiscale nella circoscrizione del Tribunale di Savona e di non essere già iscritto ad altri Albi presso altri Tribunali;
- la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi professionali, specificando il numero di Crediti Formativi Professionali (CFP) posseduti alla data della domanda;
- la dichiarazione d'impegno ad essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla Cassa di categoria o gestione separata all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'impegno a disporre di adeguata copertura assicurativa all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni sopra indicate dovrà essere tempestivamente comunicata al Tribunale di Savona. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il *curriculum vitae* professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;

- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo;
- l'autodichiarazione (ex artt. 46/47 del DPR 445/2000) di essere dipendente pubblico, se il richiedente è un dipendente pubblico.

Il Comitato che cura la formazione degli Albi (art. 14 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile e art. 68 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale) si riunisce collegialmente almeno due volte l'anno, e ad ogni adunanza segue l'aggiornamento degli Albi.

3. Requisiti fondamentali per la prima iscrizione negli Albi dei CTU e Periti Penali

I requisiti fondamentali per la prima iscrizione nell'Albo sono:

- a) il possesso della “*speciale competenza tecnica*” (art. 15 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
- b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario e dei principali istituti del procedimento giurisdizionale civile attinenti alla materia; la prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel *curriculum vitae* professionale, attestata da:
 - documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macro-aree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
 - dichiarazione d'aver conseguito complessivamente almeno 40 ‘titoli’ o ‘meriti’ negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:
 - un ‘titolo’ o ‘merito’ per la frequenza di ogni ora di corso di formazione sulla disciplina giuridica e procedurale del CTU (massimo 30);
 - due ‘titoli’ o ‘meriti’ per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio/ausilio/assistenza affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni; il tirocinante dev'essere autorizzato dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico del CTU che si sia reso disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti alla prima iscrizione all'Albo;
 - tre ‘titoli’ o ‘meriti’ per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo); per i ‘titoli’ o ‘meriti’ dichiarati dovrà essere allegata una adeguata documentazione probatoria.

4. Valutazione del possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato, che esaminerà collegialmente la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante ad integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza.

Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in alcune delle specializzazioni o macro-aree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste.

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

6. Revisione degli Albi

La revisione sistematica degli Albi, sia quello dei CTU che quello dei Periti Penali, che sono pubblicati sul sito web del Tribunale di Savona, è compiuta al massimo ogni quattro anni.

La revisione dei due suddetti Albi potrà essere effettuata contestualmente o disgiuntamente.

7. Requisiti per la permanenza negli Albi

Per la permanenza negli Albi è necessario attestare d'aver frequentato, nei precedenti quattro anni, almeno quaranta ore di corsi di formazione per CTU, di cui almeno dieci per ciascuna delle materie nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, ferma la regolarità formativa.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che sono registrati nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e nell'Albo dei Periti Penali, così da poter essere in grado di informare tempestivamente il Tribunale di Savona in merito a cancellazioni volontarie o d'ufficio, sospensioni dall'attività professionale per motivi disciplinari o eventuali trasferimenti.

8. Ampliamento delle competenze

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente acquisisca ulteriori specializzazioni, egli potrà depositare, con le modalità previste per l'iscrizione, una domanda di estensione della propria iscrizione ad altra specializzazione o macro-area, corredata dalla documentazione necessaria prevista dal presente protocollo.

Il Tribunale di Savona ha facoltà di razionalizzare il numero di specializzazioni in relazione alle proprie specifiche esigenze manifestatesi.

9. Entrata in vigore

Il presente Protocollo di Intesa sarà operativo a far data dal

Norma transitoria

Allo scopo di verificare l'adeguatezza del presente Protocollo di Intesa, dopo un anno dalla sua entrata in vigore esso sarà sottoposto ad una verifica e ad un eventuale aggiornamento di concerto tra il Tribunale di Savona e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.

Il presente Protocollo di Intesa costituisce uno standard minimo di regolamentazione degli Albi dei CTU e dei Periti Penali.

È facoltà del Tribunale di Savona elaborare regolamentazioni più restrittive, che dovranno essere inserite nelle future revisioni del presente Protocollo di Intesa.

Savona,

**Il Presidente del Tribunale di Savona
(Dott.ssa Lorena Canaparo)**

**Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
(Ing. Diego Pastorino)**